



Protocollo d'intesa

tra

*Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento*

e

Comune di Cles

per

*sviluppare forme di cooperazione e di scambio di
informazioni al fine di una efficace azione di
contrasto all'evasione fiscale*

CLES, 2008



PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI CLES PER SVILUPPARE FORME DI COOPERAZIONE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI AL FINE DI UNA EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – C.F. 06363391001 – legalmente rappresentata dal dott. Antonino Gentile, Direttore della Direzione Provinciale di Cles

e

il Comune di Cles (di seguito denominato “Comune”), con sede in Cles, C. Dante, n° 28, legalmente rappresentato dal Sig. Giorgio Osele, nella sua qualità di Sindaco pro tempore

premessi che:

- le Parti intendono sviluppare forme di cooperazione e di scambio di informazioni per una più efficiente gestione dei tributi di rispettiva competenza, il miglioramento dei servizi resi ai contribuenti ed un efficace contrasto all'evasione fiscale;
- al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria, l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali;
- l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente;

- ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto l'Agenzia, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali;

- la Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), art. 1, comma 336, prevede che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, possono invitare i contribuenti a dichiarare la variazione d'immobile assegnando un termine di novanta giorni, dandone nel contempo comunicazione all'Ufficio del Catasto. Nel caso in cui il contribuente non provveda, tramite un tecnico abilitato, a presentare gli atti di aggiornamento catastale entro tale termine, l'Ufficio del Catasto procederà d'Ufficio con spese a carico dell'interessato.

- la Legge del 09/03/2006 n. 80 ha variato il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 per il quale entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui sono divenuti utilizzabili devono essere dichiarate all'Ufficio del Catasto anche le variazioni d'immobili che si trovino in situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali a seguito di ristrutturazione edilizie;

- l'art. 43, comma 6 del D.P.R. 28/12/2000. n. 445 stabilisce che *“I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”*;

- l'Agenzia delle Entrate, con i Provvedimenti di data 02 e 24 ottobre 2006, ha disposto in merito alle comunicazioni da effettuare all'Anagrafe Tributaria e relative alle denunce di inizio attività, ai permessi di costruire ed agli altri atti in materia di attività edilizia, ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas;

- la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), art. 1, comma 105 prevede che:” *I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)”*;

- il successivo comma 106 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce l’obbligo per i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di comunicare “*annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi*”; il relativo modello di comunicazione dei dati con le specifiche tecniche di trasmissione saranno approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*

- con il provvedimento del 3/12/2007 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il Direttore dell’Agenzia del Territorio, illustra le modalità di partecipazione dei Comuni all’accertamento ed il conseguente riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titolo definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell’accertamento stesso. Il provvedimento individua gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate, definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni. Lo stesso provvedimento inoltre, al fine di adattare alle condizioni locali ulteriori strumenti di partecipazione comunale, definisce la possibilità di stipulare appositi protocolli d’intesa con i Comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell’evasione

convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Protocollo d'intesa e i relativi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso, disciplinano i rapporti tra le Parti relativamente all'attività di scambio di informazioni e servizi utili ad una migliore gestione dei rispettivi sistemi impositivi.

Art. 2

Informazioni sui soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

1. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, fornisce al Comune le informazioni indicate nell'allegato 1, relative ai contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed ai soggetti – persone fisiche e/o giuridiche – che risultano beneficiari dei relativi bonifici. Al primo invio, riferito alle annualità 2003 e 2004, seguiranno aggiornamenti annuali. La trasmissione dei dati avverrà con l'inoltro di un apposito file per il primo invio e tramite il sistema SIATEL per i successivi aggiornamenti.

Art. 3

Informazioni sugli accertamenti ICI e TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

1. Allo scopo di individuare i contratti di locazione non registrati e le errate e/o omesse indicazioni di reddito da fabbricati inserite in dichiarazione dei redditi, il Comune di Cles fornisce all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, i dati disponibili in materia di ICI e TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (previa autorizzazione del soggetto gestore della tariffa), riferiti alle posizioni oggetto di accertamenti e variazioni d'ufficio, anche con riferimento ad immobili abitati da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, o da soggetti non residenti nel territorio comunale. La trasmissione dei dati avverrà con modalità telematiche in base alle specifiche inserite all'allegato 2; successivamente al primo inoltro di dati i successivi invii avverranno su richiesta di Agenzia delle Entrate.

Art. 4

Aree edificabili

1. L'Ufficio Locale di Cles fornisce al Comune, in seguito ad esplicita richiesta, informazioni specifiche con riferimento alla rideterminazione del valore di aree fabbricabili oggetto di accertamento in seguito al controllo degli atti registrati.
2. L'Ufficio Locale di Cles fornisce ulteriormente al Comune, in seguito ad analoga esplicita richiesta, informazioni specifiche in relazione alla definitività del valore verificato in sede di valutazione dell'atto sottoposto a registrazione anche con riferimento ai singoli beni indicati nell'atto stesso.

Art. 5

Elementi di valutazione

1. Il Comune fornisce all'Ufficio Locale di Cles, in seguito ad esplicita richiesta, informazioni specifiche relative ad elementi oggettivi utili per la valutazione del valore di immobili oggetto di accertamento in seguito al controllo degli atti registrati sia con riferimento alle aree edificabili che ai terreni agricoli. Le informazioni richieste sono fornite in base ai modelli allegati 3 e 4.

Art. 6

Durata del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non intervengano disdette da parte degli enti sottoscrittori.



Art. 7

Modifiche

1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti nel presente Protocollo d'Intesa che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

Cles, 04 giugno 2008

Agenzia delle Entrate

Il Direttore della Direzione Provinciale
del Trentino

dott. *Antonino Gentile*

Comune di Cles

Il Sindaco

dott. *Giorgio Osele*

Allegati:

- n° 1: dati relativi ai bonifici per ristrutturazioni edilizie;
- n° 2: dati relativi ai controlli ICI e TIA;
- n° 3: dati relativi ad elementi di valutazione delle aree edificabili;
- n° 4: dati relativi ad elementi di valutazione dei terreni non edificabili.